

Sentenza del 25/05/2005 n. 115 - parte 2

Intitolazione:

IVA - Sesta direttiva 77/388/CEE - Norme comunitarie incondizionate e precise - Diretta e immediata applicazione nel diritto interno - Sentenza interpretativa del diritto comunitario E' dichiarativa del diritto comunitario - Contrasto tra diritto comunitario e diritto interno - Prevalenza del diritto comunitario.

Massima:

Le disposizioni della Sesta Direttiva CEE n. 388 del 17.05.1977, rispondendo ai requisiti di essere incondizionate e sufficientemente precise, consentono di emettere una pronuncia giurisdizionale di immediata e diretta applicazione della norma comunitaria, la quale prevale necessariamente sulla norma interna, una volta che quest'ultima sia riconosciuta in contrasto con quella comunitaria.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente, in data 17 dicembre 2003, inoltrava all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 istanza con la quale chiedeva il rimborso della complessiva somma di Euro 82.520,68 oltre interessi di legge, corrispondente all'Iva non detratta sui canoni di leasing e sulle spese di manutenzione dei relativi beni corrisposti nell'anno fiscale 2002.

Contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria, formatosi sulla domanda, la contribuente, come sopra rappresentata e difesa, proponeva tempestivamente il presente ricorso, con il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto al rimborso per i motivi analiticamente descritti nell'atto d'impugnazione e così di seguito riassunti:

- la ricorrente, nell'ambito della propria organizzazione d'impresa, usa acquistare autovetture destinate ai propri dipendenti per l'esercizio dell'attività lavorativa mediante contratti di locazione finanziaria;

- nell'anno 2002 corrispondeva alle società finanziarie, fornitrici dell'autovetture, corrispettivi per acquisti in leasing per un ammontare complessivo di € 517.087,27;

- nel corso del predetto anno fiscale, in sede di determinazione del saldo finale dell'Iva dovuta, procedeva, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L. n. 388/2000 e successive proroghe, che ha modificato l'art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, alla detrazione dell'imposta pagata sui canoni di locazione solamente nella misura del 10 per cento, mentre non operava nessuna detrazione dell'imposta pagata sui servizi di manutenzione delle autovetture in leasing;

- sul presupposto che le limitazioni alle detrazioni Iva imposte dalla predetta norma fossero in contrasto con i principi della direttiva CEE n. 388 del 17 maggio 1977 (Sesta Direttiva), riteneva di aver indebitamente versato l'imposta per un importo corrispondente al 90 per cento dell'Iva sugli acquisti in leasing ed al 100 per cento dell'Iva sulle spese di manutenzione delle autovetture destinate all'utilizzo nell'attività d'impresa.

Su tali eccezioni e deduzioni rassegnava le seguenti conclusioni:

- annullare il provvedimento di rifiuto tacito dell'Ufficio per illegittimità ed infondatezza dello stesso;

- condannare l'Amministrazione Finanziaria al rimborso della somma richiesta in restituzione con istanza presentata in data 17 dicembre 2003;

- vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

In data 29 novembre 2004 si costituiva in giudizio l'Ufficio il quale ribadiva la legittimità del proprio operato e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

di lite.

Con successiva memoria aggiuntiva dell'8 aprile 2005, la ricorrente ribadiva le ragioni ed eccezioni esposte nel ricorso ed in subordine chiedeva la sospensione del procedimento per rimettere gli atti del giudizio alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

IN FATTO ED IN DIRITTO

La Commissione, esaminata la documentazione validamente versata in atti, tenuto conto di quanto emerso in udienza e camera di consiglio, ritiene che le eccezioni di illegittimità avanzate dalla ricorrente siano fondate, quindi il ricorso va accolto.

Il riconoscimento del diritto al rimborso è, in fatto, subordinato all'accertamento preliminare sulla natura degli acquisti operati in relazione all'attività svolta ed alla verifica della rispondenza degli stessi con il regime di detrazione previsto dalla Direttiva Comunitaria invocata dalla ricorrente.

A tal proposito, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso, la società ricorrente per scelta aziendale interna, ha proceduto all'acquisto di autovetture da destinare ai propri dipendenti per l'esercizio dell'attività lavorativa mediante contratti di locazione finanziaria; su tale presupposto di fatto ha fondato la propria pretesa al rimborso dell'Iva non detratta sugli acquisti in leasing dei predetti beni e sui costi dei relativi servizi di manutenzione, deducendo, nello specifico, il contrasto dell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 con la normativa comunitaria di cui all'art. 17 della Sesta Direttiva CEE.

La predetta norma comunitaria riconosce la detrazione dell'Iva nella misura in cui i beni ed i servizi siano impiegati ai fini di operazioni soggetti ad imposta; inoltre consente agli Stati membri di escludere o di limitare il diritto alla detrazione su taluni beni purché sussistano dei "motivi congiunturali" che ne giustificano l'esclusione o la limitazione del diritto. Da tale assunto consegue che qualsiasi compressione del diritto è subordinata, sotto il profilo della legittimità, all'esistenza dei presupposti tassativi ed inderogabili prima evidenziati.

La realtà normativa dell'ordinamento italiano, prende le mosse dalla sussistenza dei "motivi congiunturali" per disconoscere o limitare il diritto alla detrazione, con uno sviluppo storico che inizia nel 1979, con l'introduzione del principio della indetraibilità per destinazione, che consentiva la detrazione del 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'acquisto e l'importazione di autoveicoli, fino ad arrivare, con la L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria del 2001), al riconoscimento del diritto di detrazione nella misura del 10 per cento sull'Iva assolta per l'acquisto, l'importazione, l'acquisizione mediante locazione finanziaria, noleggio e simili di autoveicoli, fermo restando l'assoluta indetraibilità dell'Iva sui costi di manutenzione dei predetti beni.

Mentre il periodo intermedio è stato caratterizzato dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 313/1997, relativa all'indetraibilità assoluta dell'imposta sugli autoveicoli che veniva trasfusa, comunque, nel vigente art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Infine, la detraibilità del 10 per cento è stata prorogata dalla Legge finanziaria 2005 fino al 31 dicembre del corrente anno.

Dall'excursus storico prima delineato sulla legislazione interna, si evince come i "motivi congiunturali", di cui alla citata Direttiva CEE, che consentivano allo Stato membro di derogare al principio di detraibilità dell'imposta, abbiano assunto una connotazione di stabilità totalmente in contrasto con il presupposto di temporaneità sancito dall'art. 17 della norma comunitaria.

In concreto il legislatore italiano ha posto in essere dei provvedimenti connotati solo formalmente dal carattere della provvisorietà, mentre ricorrendo artificiosamente ad un susseguirsi di proroghe, nella sostanza, ha dato luogo al mantenimento di una disciplina normativa, perdurante da oltre un quarto di secolo, che elimina o limita il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto dei beni e relativi servizi dedotti nel presente ricorso, eliminando, di fatto il presupposto giustificativo della delimitazione del diritto alla detrazione fondato sulla congiunturalità dei motivi. Infatti, questi ultimi hanno assunto un carattere di stabilità che

si pone in netto contrasto con la norma comunitaria di cui alla citata direttiva n. 77/388.

Tale contrasto tra l'altro risulta essere confermato dall'interpretazione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (per tutte sent. 8 gennaio 2002, causa C-409/99); secondo la Corte, infatti, il presupposto per la deroga al principio di detraibilità dell'Iva è costituito dall'esistenza di "motivi congiunturali", i quali per definizione hanno una durata limitata nel tempo, per cui il loro perdurare determina la trasformazione dei motivi stessi da congiunturali a strutturali, generando, in tal modo, una situazione di stabilità che importa il venire meno per gli Stati membri della possibilità di introdurre - o anche mantenere -, in deroga alla Sesta Direttiva, la limitazione al diritto di detrazione.

Pertanto, a causa del mancato adeguamento dell'ordinamento interno al dettato comunitario, la ricorrente ha chiesto la restituzione della differenza su quanto detratto secondo l'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 e quanto effettivamente spettante secondo la Direttiva n. 77/388/CEE.

Conseguentemente, il merito del presente giudizio si sostanzia e si risolve nel procedimento di verifica sulla legittimità della diretta applicazione della norma comunitaria nell'ordinamento interno, in presenza di una norma interna di contrasto.

Sul punto, bisogna prendere le mosse dagli accertamenti operati dalla Corte di Giustizia CEE, prima citati, che hanno sancito l'impossibilità per lo Stato Membro di derogare in tutto od in parte al regime di detraibilità della norma comunitaria in assenza del presupposto, per sua natura temporaneo, costituito dai "motivi congiunturali".

L'efficacia obbligatoria delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia è stata statuita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 389/1989, fissando il principio che "qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario", se tale principio viene imputato ad una norma comunitaria avente effetti diretti - ossia dalla quale i soggetti che agiscono, all'interno dell'ordinamento dello Stato membro possono fare derivare, come nella fattispecie, situazioni direttamente tutelabili in giudizio -, la determinazione del significato normativo operato da una sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia ha "la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate (sempre sentenza Corte Cost. n. 389/1989).

In considerazione di tale statuizione, le disposizioni della citata VI Direttiva, rispondendo, inoltre, ai noti requisiti di essere incondizionate e sufficientemente precise, consentono di emettere pronuncia giurisdizionale di immediata e diretta applicazione della norma comunitaria, la quale non può che essere prevalente sulla norma interna, in quanto quest'ultima è stata riconosciuta in antinomia con quella comunitaria, con conseguenziale condanna di uno Stato Membro per fattispecie analoga.

Infine appare inutile, come chiesto dalla ricorrente, procedere ad un rinvio per l'accertamento pregiudiziale sul mancato adeguamento del diritto interno a quello comunitario, visto che la Corte di Giustizia CE si è già pronunciata su identica questione; mentre, in considerazione della particolarità, della novità e delle oggettive difficoltà interpretative della fattispecie, si ritiene ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per gli effetti

ORDINA

il rimborso della somma complessiva di Euro 82.520,68, oltre interessi di legge;

compensa le spese.

Milano, 19/4/2005.